

## Codice di condotta dell'Ente Nazionale Guide Canyoning (ENGC)

ENGC è una associazione impegnata a sostenere e promuovere la pratica eccellente nel canyoning attraverso l'adesione ad un codice Deontologico volto a valorizzare e promuovere gli aspetti etici della professione e dell'attività territoriale dei suoi associati.

La struttura organizzativa di ENGC assegna al Consiglio Direttivo il compito di vigilare sull'osservanza dei principi etici, dello Statuto e dei regolamenti interni di ENGC.

### Art.1 - Rispetto delle norme

Il Socio ENGC si impegna ad esercitare l'attività in conformità con le leggi dello Stato, dello Statuto e dei regolamenti ENGC e nel rispetto del Codice Deontologico.

### Art.2 - Contenuto della professione

Nell'esercizio della professione, il Socio pone la massima attenzione e tutela:

- a. nei confronti dell'ambiente e della natura, attraverso comportamenti che riducano al minimo l'impatto ambientale, nel rispetto dei più rigorosi standard di sicurezza;
- b. nei confronti del processo educativo e dell'integrità dei clienti, favorendone al massimo grado lo sviluppo motorio, relazionale e cognitivo, nell'ambito delle proprie competenze;
- c. nei confronti di particolari categorie svantaggiate, attraverso comportamenti inclusivi e di tutela dello sviluppo della persona;
- d. nei confronti delle comunità locali, attraverso comportamenti rispettosi e improntati alla tutela delle tradizioni locali e della sostenibilità;
- e. nei confronti dei vincoli amministrativi e giuridici, attraverso il rispetto di ordinanze, norme regionali e provinciali;

### Art.3 - Livelli

Lo svolgimento della professione si articola su tre livelli:

- a. Accompagnatore Professionale (AP)
- b. Guida Canyoning - Maestro di Torrentismo (GC)
- c. Formatore Guide Canyoning (FGC)

### Art.4 - Competenza

Il professionista ENGC deve possedere una competenza dimostrabile e adeguata rispetto al proprio livello. La competenza si basa, oltre che sulla preparazione aggiornata, anche sull'esperienza e si esprime nella capacità di ideare, scegliere, adattare, utilizzare le teorie, i metodi, le tecniche più adeguate alle esigenze specifiche. L'AP e la GC erogano i programmi di propria competenza, per i quali sono in grado di garantire una realizzazione di qualità.

### Art.5 - Aggiornamento

Il professionista ENGC si impegna al continuo miglioramento della propria competenza, aggiornandosi sistematicamente sulle innovazioni della disciplina in cui è specializzato e sugli sviluppi delle metodologie, degli strumenti, e delle conoscenze. Lo stesso partecipa agli aggiornamenti previsti dal Centro Nazionale Formazione delle Guide Canyoning per una formazione permanente. La formazione permanente include anche il mantenimento di una adeguata forma fisica necessaria all'espletamento delle proprie mansioni.

### Art.6 - Dignità e decoro professionale

Il comportamento del Socio è improntato a dignità e a decoro professionale nell'atteggiamento, nel linguaggio e nell'immagine personale. Il Socio è consapevole di rappresentare l'ENGC e ne tutela l'immagine.

Art.7 - Riservatezza

Il professionista ENG C mantiene il segreto professionale rispetto a tutte le informazioni di carattere riservato di cui venga a conoscenza in ragione del suo ruolo e livello, riguardanti il datore di lavoro, gli utenti e qualunque soggetto che entri nel rapporto professionale.

Art.8 - Correttezza

Il Socio ENG C imposta ogni rapporto professionale al rispetto, alla correttezza, alla lealtà, alla trasparenza, all'onestà e non approfitta in alcun caso della propria particolare posizione di influenza né nei confronti dei colleghi né dei clienti.

Art.9 - Pubblicità

L'AP e la GC, nell'esercizio della loro attività professionale, hanno l'obbligo di esporre il logo relativo al proprio livello professionale e di comunicare al cliente in modo chiaro i limiti delle proprie competenze. E' vietato l'utilizzo di titoli non conformi con il proprio livello. L'AP e la GC hanno l'obbligo di dichiarare la propria appartenenza associativa e il livello, in ottemperanza alle vigenti leggi sulle professioni, in ogni documento promozionale, sito web, preventivo, fattura o comunicazione verso i clienti.

Art.10 - Rapporto con il committente

L'accettazione dell'incarico deve essere preceduta da un'attenta analisi delle richieste dell'organizzazione o del cliente, in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il professionista ENG C rifiuta di effettuare una prestazione professionale per la quale non è adeguatamente preparato o formato o per la quale non è in grado di mantenere uno standard minimo di sicurezza. In caso di incarichi relativi a due o più committenti in concorrenza tra di loro, che operano nello stesso settore o area geografica, il professionista ENG C è tenuto ad informare tutti i committenti interessati.

Art.11 - Organizzazione e progettazione dell'attività

In fase di progettazione dell'intervento, la scelta dei contenuti, modelli, metodi deve essere guidata dai criteri utilità e adeguatezza al contesto. Si devono omettere teorie e tecniche controindicate per le peculiarità del contesto ambientale, organizzativo o per mancanza di specifiche competenze/esperienze da parte degli utenti.

Art.12 - Trasparenza

Il professionista ENG C ha l'obbligo di informare gli utenti rispetto a obiettivi, contenuti, modalità ed eventuali modifiche del programma.

Art.13 - Rispetto della persona

Il professionista ENG C rispetta e fa rispettare ogni singolo all'interno del gruppo degli utenti; non opera discriminazioni di sorta tenendo in considerazione opinioni e credenze anche differenti dal suo sistema di valori. Egli si astiene da commenti personali in assenza degli interessati e non incoraggia pettegolezzi di qualsiasi natura.

Art.14 - Rapporti con i colleghi

I rapporti tra i professionisti ENG C sono improntati allo spirito di comune appartenenza alla famiglia professionale, con collaborazione e disponibilità. Nello svolgimento di un comune incarico, ogni professionista si impegna a condividere le informazioni possedute ed a coordinare il proprio con l'altrui intervento; in genere, si astiene da critiche denigratorie e da forme di concorrenza sleale nei confronti dei colleghi. Ogni professionista, nello svolgimento della sua attività, deve documentare e riconoscere i contributi di autori e colleghi utilizzati pubblicamente, citandone formalmente la fonte e rispettandone le proprietà intellettuali e materiali.

Art.15 - Sicurezza

Il Professionista ENG C deve garantire la massima sicurezza personale, dei colleghi e dei partecipanti, svolgendo la propria attività con diligenza, perizia e prudenza, valutando le

capacità dei partecipanti, il numero di persone adeguato all'attività svolta e valutando le condizioni ambientali.

Art.16 - Equipaggiamento e soccorso  
Il Professionista ENGC dovrà avere un adeguato equipaggiamento, durante l'esercizio della sua professione, contenente il materiale necessario per prestare soccorso agli accompagnati o a persone in difficoltà, e possedere le necessarie conoscenze per il suo utilizzo. Allo stesso modo, deve essere in grado di fornire un intervento di primo soccorso non medicalizzato e di allertare i soccorsi ove si renda necessario.

Art.17 - Sanzioni

- a. Le norme del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti i Soci iscritti, i quali devono attenersi alle disposizioni del presente codice deontologico;
- b. il Consiglio Direttivo (o, se presente, il Collegio dei Probiviri), è l'organo deputato al controllo, accertamento e irrogazione di eventuali sanzioni derivanti dalla mancata applicazione del codice deontologico;
- c. In caso di violazione di uno o più articoli del presente codice deontologico da parte di un Socio, il Consiglio Direttivo provvederà agli accertamenti necessari, deliberando se prosciogliere il Socio dalle accuse oppure irrogare le sanzioni. Gli accertamenti prevedono l'acquisizione di ulteriori informazioni di dettaglio da qualsiasi fonte utile, nella piena tutela sia del cliente sia del professionista. Ricevuta informativa di violazione, il Consiglio Direttivo forma senza ritardo il fascicolo del provvedimento disciplinare e nel termine di gg. 60 svolge l'istruttoria ed emette relativa delibera.
- d. Le sanzioni previste sono:
  - i. Ammonizione: quando si riscontra una lieve inadempienza come socio e/o professionista, l'ammonizione può essere verbale o scritto a seconda dei casi.
  - ii. Censura: quando si reitera un comportamento oggetto di ammonizione, la censura è scritta e rimane nella scheda personale del socio.
  - iii. Sospensione: quando si riscontra un comportamento grave come socio e/o professionista, la sospensione può durare al massimo un anno, al termine del quale deve essere confermata per il reiterarsi delle situazioni che hanno portato alla sanzione o si conclude automaticamente.
  - iv. Espulsione: quando si riscontra un comportamento gravissimo di un socio, tanto da compromettere in modo lesivo l'immagine dell'associazione e la professione che rappresenta. Il socio viene espulso il prima possibile, cancellato dalla lista degli associati e non può più utilizzare il marchio o logo dell'associazione.
- e. Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo, a maggior tutela del Socio, e solo nel caso in cui non sia presente il Collegio dei Probiviri, gli interessati dalle sanzioni possono richiedere la formazione di una apposita commissione temporanea formata da dei Soci e una terza persona. Uno dei Soci è scelto da ognuna delle parti, mentre il terzo è scelto di comune accordo, anche al di fuori dell'associazione, al fine da elaborare un giudizio più equilibrato possibile. Eventuali spese connesse con il lavoro della commissione temporanea sono a carico del richiedente. Le parti si obbligano al rispetto della sentenza emessa dalla commissione temporanea, fermi restando i diritti previsti dallo Statuto.
- f. Le sanzioni possono essere comminate esclusivamente per il mancato rispetto del Codice Deontologico e devono essere dettagliate, riportando in modo chiaro gli articoli violati e i comportamenti sanzionati.

- g. In caso di violazioni gravi, che potrebbero mettere a rischio la salute delle persone, in deroga al punto c), il provvedimento può essere preso con effetto immediato dal presidente e ratificato con procedura urgente dal CD entro 10 gg.
- h. Tutte le comunicazioni inerenti le sanzioni sono effettuate via raccomandata A/R o via PEC.
- i. Il Socio soggetto di sanzione disciplinare confermata dalla commissione temporanea ha comunque diritto a ricorrere all'Autorità giudiziaria competente entro e non oltre 6 mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la sanzione definitiva da parte della commissione temporanea o dal Collegio dei Probiviri. Il Foro competente per qualsiasi controversia tra i Soci e l'Associazione sarà il Tribunale di Roma.